



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO
S.ATTIVITA' EC. E DI SERV-SPORT U. PER ATT. PROD.PIANIF.COMM**

ATTO N. ORDS 58

Torino, 16/05/2020

ORDINANZA

OGGETTO: Disciplina temporanea degli orari delle attività di acconciatore ed estetista in vigore DALLA DATA DI POSSIBILE RIAVVIO DELLE ATTIVITA' E FINO AL 31 DICEMBRE 2020.

Visti:

LA SINDACA

Premesso che con Ordinanza n. 1463 del 6 aprile 2010, a conclusione di un periodo di sperimentazione avviatosi nel 2005, al fine di rendere funzionali gli orari delle attività di acconciatore ed estetista alle esigenze dei consumatori, si è stabilito che ciascun esercizio di acconciatore ed estetista potesse determinare liberamente l'orario di apertura nelle giornate comprese dal lunedì al sabato, in una fascia oraria giornaliera compresa tra le ore 7,00 e le ore 22,00, non superando le 13 ore giornaliere, nonché l'apertura facoltativa delle attività di estetista e di acconciatore nelle giornate domenicali e festive da determinarsi all'interno della medesima fascia oraria senza superare le 5 ore nell'ambito della giornata, escludendo, in ogni caso, la possibilità di apertura in alcune giornate festive precisamente individuate;

considerato che, con i D.P.C.M. 11 marzo 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, sono state adottate sull'intero territorio nazionale, misure che, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedono la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona, tra cui quelle riferite ad acconciatori ed estetisti;

considerato che la riapertura di tali attività comporterà necessariamente, per il mantenimento del previsto distanziamento sociale, l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione delle modalità di svolgimento della propria attività, ad esempio in termini di utilizzo degli spazi di lavoro, di modalità di ricevimento dei clienti, ecc.;

preso atto che, nel corso del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica, sono pervenute da parte degli operatori del settore richieste volte a poter disporre di orari di apertura più flessibili, al fine di poter fornire una miglior fruizione del servizio da parte della clientela oltre che per consentire più agevoli modalità di organizzazione della propria attività;

sentite le Associazioni di categoria cui il presente provvedimento è stato preventivamente illustrato le quali

hanno espresso verbalmente parere favorevole richiamato l'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

richiamato, inoltre, l'articolo 10, commi 2 e 3, del vigente Regolamento Comunale n. 324 che dispone: "2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni. 3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi";

Vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di acconciatore";

Vista la Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e s.m.i. "Disciplina dell'attività di estetista";

Vista la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54 e s.m.i. "Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista";

Visto il Regolamento Comunale n. 324 per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2007 06528/016 del 3 dicembre 2007 e s.m.i.

DISPONE

Per le motivazioni sopraesposte e limitatamente al periodo che decorre DALLA DATA DI POSSIBILE RIAVVIO DELLE ATTIVITA' E FINO AL 31 DICEMBRE 2020, l'orario di apertura all'utenza degli esercizi di acconciatore ed estetista è stabilito nel modo seguente:

1. Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l'orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L'orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l'orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz'ora oltre l'orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d'accesso all'esercizio resti chiusa.
2. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 dicembre 2020.
3. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività praticato.
4. Si ribadisce l'obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.

L'adozione della presente ordinanza comporta la sospensione di quanto disposto con ordinanza n. 1463 del 6 aprile 2010 per il periodo in oggetto indicato, decorso il quale, fatta salva l'emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, l'ordinanza n. 1463 del 6 aprile 2010 riprenderà efficacia.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Sindaca

Firmato digitalmente da Chiara Appendino